

## REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2001

## sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>(3)</sup>, visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 20 dicembre 2000,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del trattato stabilisce che uno dei compiti della Comunità consiste nel promuovere in tutta la Comunità uno sviluppo sostenibile e che la risoluzione del 1º febbraio 1993<sup>(4)</sup> sottolinea l'importanza di tale sviluppo sostenibile.

(2) Il programma «Per uno sviluppo durevole e sostenibile», presentato dalla Commissione e la cui impostazione generale è stata approvata con la risoluzione del 1º febbraio 1993, pone in rilievo il ruolo e le responsabilità delle organizzazioni per il rafforzamento dell'economia e per la protezione dell'ambiente in tutta la Comunità.

(3) Il programma «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» invita ad ampliare la serie di strumenti nel settore della protezione ambientale e a usare meccanismi di mercato per impegnare le organizzazioni ad adottare un approccio attivo e preventivo nel settore, che non si limiti al rispetto di tutte le disposizioni regolamentari pertinenti in materia di ambiente.

(4) La Commissione dovrebbe promuovere un'impostazione coerente tra gli strumenti legislativi elaborati a livello comunitario nel settore della protezione ambientale.

(5) Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit<sup>(5)</sup> ha mostrato la sua efficacia nel promuovere miglioramenti delle prestazioni ambientali dell'industria.

(6) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1836/93 andrebbe usata per potenziare la capacità del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) di migliorare le prestazioni ambientali complessive delle organizzazioni.

<sup>(1)</sup> GU C 400 del 22.12.1998, pag. 7 e GU C 212 E del 25.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 209 del 22.7.1999, pag. 43.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 15 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 385) confermato il 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 253), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2000 (GU C 128 del 8.5.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 e decisione del Consiglio del 12 febbraio 2001.

<sup>(4)</sup> Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1º febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1.